



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2018

DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Definizioni

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO.

- Art. 5 - Spazi e aree pubbliche: atti e comportamenti vietati
- Art. 6 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- Art. 7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti
- Art. 8 - Misure finalizzate a una maggiore sicurezza stradale e a un decoroso utilizzo del demanio comunale
- Art. 9 - Manutenzione, decoro e sicurezza degli edifici
- Art. 10 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi
- Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 - Depositi esterni di acqua
- Art. 13 - Modalità di utilizzo del composte domestico
- Art. 14 - Modalità di utilizzo dei giardini e dei parchi pubblici
- Art. 15 - Sgombero neve
- Art. 16 - Rami e siepi spazi prospicienti
- Art. 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE.

- Art. 18 - Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari
- Art. 19 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico
- Art. 20 - Disturbo alla pubblica quiete
- Art. 21 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale
- Art. 22 - Disciplina dei mestieri girovaghi
- Art. 23 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"
- Art. 24 - Esposizione di materiale pornografico
- Art. 25 - Contrassegni del Comune
- Art. 26 - Luminarie
- Art. 27 - Volantini e manifesti commerciali
- Art. 28 - Avvisi in lingua diversa da quella italiana

TITOLO IV - CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.

- Art. 29 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 30 - Detenzioni di cani o altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, con altre proprietà private o con aree promiscue

Art. 31 - Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

Art. 32 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Art. 33 - Colombi di città

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34 - Abrogazioni di norme

PARTE I DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sarego disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689, procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare, per bene comune in generale si intende:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico, costituito nei modi e nei termini di legge;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;

- e) gli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

L'uso dei beni comuni è libero e soggiace alle leggi dello Stato e al presente Regolamento; l'utilizzo per usi privati deve essere sempre preventivamente autorizzato.

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL' AMBIENTE URBANO.

Art. 5 - Spazi e aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

Negli spazi e aree pubbliche è vietato:

- a) arrampicarsi su piante, pali, arredi, segnaletica, panchine pubbliche, inferriate e altri beni pubblici o privati, arrampicarsi e sedersi su monumenti;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, comunque, fuori dagli appositi spazi;
- c) manomettere o danneggiare, il suolo pubblico o ad uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- d) danneggiare o imbrattare con scritte e disegni monumenti, edifici e/o mezzi pubblici oppure facciate o porte di edifici;
- e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale, di elementi d'arredo o di manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono procurare danni o costituire pericolo per sé o per gli altri;
- g) lanciare sassi, o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;
- h) lavare veicoli, animali, indumenti o similari su suolo pubblico o utilizzando i pubblici lavatoi/fontane;
- i) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o, comunque, utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
- l) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, agricole e private in superfici pubbliche; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre oggetti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- o) abbandonare, all'esterno delle pertinenze dei negozi, i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli come mezzo di trasporto merce nella pubblica via;
- p) bivaccare sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;

- q) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi e aiuole;
- r) calpestare le aiuole;
- s) lordare il suolo pubblico con farina, uova, gesso, schiuma, vernice e similari oppure con spray contenenti sostanze infiammabili e/o urticanti che possano creare molestia o imbrattare persone, animali o cose, fatti salvi i casi di difesa personale. A tal fine durante le manifestazioni carnevalesche, oltre al predetto divieto di utilizzo, è vietata la vendita in area pubblica dei prodotti di cui alla presente lettera;
- t) lasciare in sosta e fermata, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso, senza motivo apparente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 6 – Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o superino la normale tollerabilità.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o che superino la normale soglia di tollerabilità, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere, i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, di bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00. (sanzione in misura ridotta euro 100,00).

Art. 7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e delle sue pertinenze, a luogo di propria dimora, anche per poche ore (in modo esemplificativo, utilizzare all'esterno sedie e tavolini, scarpe (?), ecc.) con autocaravan, caravan, tende, furgoni e autoveicoli in genere, al di fuori delle aree a ciò destinate dal Comune appositamente segnalate.

È altresì vietato il bivacco nelle aree private, in assenza di consenso da parte del proprietario.

È in ogni caso vietato il bivacco, anche in presenza di consenso o tolleranza da parte del proprietario del fondo, qualora, per le modalità in cui viene esercitato, sia contrario al decoro o alle norme di igiene e quiete pubblica.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 500 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 8 – Misure finalizzate a una maggiore sicurezza stradale e a un decoroso utilizzo del demanio comunale

In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare, su pubblica via o su spazi pubblici, prestazioni sessuali. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella “fermata del veicolo” per richiedere informazioni ovvero contrattare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada che per l’atteggiamento, l’abbigliamento e le modalità comportamentali manifestano (comunque) l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione del presente articolo.

È altresì fatto divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 500 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 9 – Manutenzione, decoro e sicurezza degli edifici.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:

- a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e alla corretta conservazione delle coperture, dei cornicioni, degli intonaci, dei rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale e il decoro dell'immobile;
- b) provvedere alla conservazione e alla pulizia delle targhe e dei numeri civici, ove esistenti;
- c) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana in area pubblica o aperta al pubblico;
- d) provvedere alla pulizia, al decoro e alla manutenzione dei terrazzi, dei balconi, delle aree condominiali e dei cortili, in particolare di quelle aree visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- e) adottare ogni cautela per evitare la caduta di qualsiasi materiale in area pubblica o aperta al pubblico da balconi e terrazzi;
- f) adottare tutte le cautele necessarie a impedire a terzi non autorizzati l'accesso agli immobili inutilizzati;
- g) mantenere sgombrere da rifiuti o da materiali di ogni genere le coperture di canali e di pubbliche fognature, garantendo l'accesso al Comune e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

E' inoltre vietato:

- a) stendere e appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via o in pubbliche piazze, in occasione di manifestazioni pubbliche e istituzionali;

- b) l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno ecc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili;
- c) l'utilizzo di reti o di altri materiali di colore contrastante con il luogo in cui sono insediati, in particolare reti da cantiere di colore arancione per realizzare recinzioni o chiusure di qualsiasi tipo se non per delimitare cantieri edili o stradali.

E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, in modo promiscuo con attrezzature e macchinari, ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora non destinati a tale uso.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 10 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

In situazione di presenza di animali e insetti infestanti, l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.

I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono porre in atto le misure necessarie a impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi, dei cancelli e degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00), con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino o rimozione contenuto nel verbale di contestazione della violazione entro quindici giorni dalla data della contestazione stessa, il soggetto interessato sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00, (sanzione in misura ridotta euro 160,00), e verrà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo e spese a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili e utilizzatori temporanei di spazi pubblici devono provvedere al mantenimento della pulizia dell'area prospiciente l'immobile stesso, compreso lo sgombero della neve e lo sfalcio dell'erba. Qualora ciò non sia

obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi di segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, denunciando eventuali depositi abusivi da parte di terzi.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti, le foglie, le ramaglie sulla pubblica via e ostruire i tombini e le caditoie.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 100,00).

Art. 12 - Depositi esterni di acqua

E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove si possa raccogliere e ristagnare l'acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera o coperchi a tenuta.

Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree e impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante. Ad esempio, coloro che detengono, anche temporaneamente pneumatici, devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 13 - Modalità di utilizzo del composter domestico

Coloro che utilizzano il composter per la frazione di rifiuto umido dovranno posizionare il contenitore ad almeno m 2,00 dal confine di proprietà e a m 4,00 dagli edifici, salvo accordi tra privati.

Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un composter fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che assumerà l'obbligo di controllare il buon utilizzo del contenitore in base alle norme igieniche e a quelle specifiche previste per il compostaggio domestico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 14 – Modalità di utilizzo dei giardini e dei parchi pubblici

In tutti i parchi e giardini pubblici del Comune è fatto divieto di:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore;
- b) effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi del territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
- d) disturbare la quiete pubblica mediante schiamazzi, urla o strumenti/volumi rumorosi, ad eccezione dei giochi dei bambini;

- e) attuare qualsiasi attività rumorosa dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 08:00;
- f) incidere ad alberi e arbusti la corteccia e piantarvi chiodi, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, raccogliere fiori e frutti, danneggiare le piante e aiuole in qualsiasi modo;
- g) utilizzare i giochi per bimbi per le persone con più di 14 anni, se non diversamente disposto;
- h) manomettere o sporcare piante, recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi e ogni altra installazione;
- i) tenere comportamenti non consoni all'uso del bene pubblico (es. salire con i piedi, imbrattare panchine ecc.);
- l) condurre o lasciare animali in libertà.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 15 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, di norma, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali lungo tutta la proprietà degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare oltre che il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai frontisti di pulire i marciapiedi e liberare le caditoie.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 16 - Rami e siepi, spazi prospicienti

I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi e i rami all'interno del perimetro della propria proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada, la relativa visibilità e la circolazione, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la visibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

Si possono ammettere sporgenze di rami situati ad altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede e a m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché non rappresentino un pericolo di caduta a terra, nemmeno in caso di sovraccarico di neve o in presenza di forte vento.

In ogni caso i proprietari delle piante sono tenuti alla pulizia periodica dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

E' in ogni caso vietata l'occupazione senza autorizzazione del marciapiede o dello spazio pubblico adibito a pubblico transito con vasi, fioriere, panchine e ogni altro oggetto atto ad intralciare la circolazione pedonale.

Fatta salva l'eventuale concorrenza con violazioni al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino o rimozione contenuto nel verbale di contestazione della violazione entro quindici giorni dalla data della contestazione, al soggetto interessato sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00, (sanzione in misura ridotta euro 160,00), e verrà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo e spese a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

L'eventuale restringimento della strada al fine di effettuare il corretto mantenimento di alberi, siepi e rami dovrà essere autorizzato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 17- Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Tutti i pozzi, le cisterne, le vasche e i simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA E ATTIVITA' VARIE.

Art. 18 – Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o simili

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione di impedire ai propri clienti l'uscita dal proprio locale o dalle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, con oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.)

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 19 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi esercizi.

Con provvedimento del Sindaco, in particolari occasioni, può essere prevista deroga al divieto di cui al presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 20 - Disturbo alla pubblica quiete

Nei centri abitati sono vietati:

- a) lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili salvo specifica autorizzazione;
- b) la riproduzione di musica a volume sostenuto e ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica, salvo specifica autorizzazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00); se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è aumentata nel minimo ad euro 80,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali, nonché l'applicazione della suddetta sanzione anche al proprietario dell'esercizio pubblico.

Art. 21 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

L'accattonaggio è vietato:

- a) nei pressi delle intersezioni stradali;
- b) in prossimità degli ingressi di scuole, cimiteri e luoghi di culto religioso;
- c) nei parcheggi pubblici o privati aperti al pubblico;
- d) nei mercati, nelle fiere e/o nelle manifestazioni in genere;
- e) davanti agli ingressi degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e assimilati;
- f) con l'impiego di minori e/o di animali;

g) all'accesso delle abitazioni private e in ogni altro luogo ove costituisca intralcio alla circolazione pedonale.

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono al sequestro per la successiva confisca (artt. 13 e 20 Legge 689/1981) delle somme di denaro che costituiscono il prodotto della violazione del divieto di cui al presente articolo.

Art. 22 - Disciplina dei mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, artista di strada e simili è consentito nelle aree pedonali pubbliche per il tempo strettamente necessario all'esibizione e qualora avvenga senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Tale attività è però vietata:

- a) nei pressi delle scuole durante lo svolgimento delle lezioni;
- b) nelle immediate vicinanze di chiese ed uffici pubblici, ove possano costituire disturbo per l'altrui attività.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 23 - Divieto dell'esercizio dei mestieri girovaghi di "lavavetri" e "venditori ambulanti di fiori e altri beni"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.

Ogni attività di raccolta firme o fondi da parte di associazioni deve essere autorizzata dal Comune e il personale deve esibire cartellino identificativo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 24 - Esposizione di materiale pornografico

In tutto il territorio è vietato esporre materiale a contenuto pornografico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 25 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione e il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 26- Luminarie

La collocazione di luminarie lungo una via pubblica o in direzione di essa, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione o titolo equivalente rilasciato dal competente ufficio comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le altre tipologie di illuminazioni allestite all'interno delle proprietà private (ad esempio in occasione delle feste natalizie).

Gli interventi devono essere effettuati con rispondenza alle norme di sicurezza vigenti e sotto responsabilità degli installatori.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 27 - Volantini e manifesti commerciali

E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata mediante mezzi aerei o veicoli in genere e/o tramite il loro posizionamento sui parabrezza delle auto in sosta.

L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, striscioni, ecc. deve essere eseguita negli appositi spazi ed è soggetta ad all'imposta sulle pubbliche affissioni; volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle normate, devono essere rimossi entro le successive quarantotto ore dal termine della manifestazione a carico dei responsabili.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 28 - Avvisi in lingua diversa da quella italiana

Chiunque utilizzi lingue diverse dalla lingua italiana per la redazione di avvisi o volantini esposti al pubblico, oppure attraverso fonica o video, di qualsivoglia foggia o forma e contenuto e per le più diverse finalità, ha l'obbligo di tradurre fedelmente il contenuto dell'avviso/volantino in lingua italiana e di esporre la traduzione in posizione prossima all'avviso tradotto. Per gli avvisi da divulgare non in forma scritta, la traduzione deve essere operata utilizzando la specificità del mezzo impiegato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

TITOLO IV - CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.

Art. 29 – Custodia e tutela degli animali

Fatte salve le normative seguenti:

- ³⁵₁₇ Legge Regione Veneto n° 17/2014
- ³⁵₁₇ Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
- ³⁵₁₇ L. n. 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- ³⁵₁₇ L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
- ³⁵₁₇ L. n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Chiunque detiene un animale dovrà:

- a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela e il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato;
- b) accudire e alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute, assicurandogli cure veterinarie quando necessario;
- c) assicurarsi che l'animale sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità e salubrità dell'ambiente;
- d) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
- e) evitare in ogni caso che l'animale transiti libero in area pubblica o aperta al pubblico;
- f) nel caso di custodia di cani, adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale possa abbaiare insistentemente o comunque arrecare disturbo al vicinato.

Ai sensi dell'art. 18 *bis* della L.R. 60/1993 agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ad eccezione delle aree gioco attrezzate per bambini; nelle aree aperte al pubblico è obbligatorio l'uso del guinzaglio o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A tutti i conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione e pulizia delle aree pubbliche lordate dagli escrementi prodotti dagli animali e dovranno essere muniti di idonea attrezzatura, da esibire a richiesta del personale adibito al controllo.

Gli obblighi e le limitazioni non si applicano ai conduttori non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 30 - Detenzioni di cani o altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, con altre proprietà private o in aree promiscue.

Le recinzioni della proprietà privata devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad assicurare che l'animale non fuoriesca, al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte delle recinzioni.

Nelle aree private promiscue, gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.

La custodia, anche momentanea, di animali deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli altri inquilini, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).

Art. 31 - Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in qualsiasi locale ove si effettuino attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito e somministrazione di alimenti e bevande.

I gestori di negozi, di pubblici esercizi e di locali assimilati hanno la facoltà di impedire l'accesso di cani e altri animali nel loro esercizio, indicando chiaramente il divieto all'entrata del locale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 32 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nei centri abitati non è ammessa la detenzione a meno di m. 20 dall'altrui proprietà di animali bovini, equini, caprini e suini e a meno di metri 10 dall'altrui proprietà di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.).

Fuori dai centri abitati è consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in numero massimo di 50 capi.

E' comunque vietato lasciar vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche e altri animali da cortile.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

Art. 33 - Colombi di Città

E' vietato somministrare o depositare volontariamente qualsiasi tipo di cibo per i cosiddetti "colombi di città" (*Columbia Livia domestica*) in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi nei loro allevamenti.

E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari di tutti gli immobili, in particolare quelli in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale, di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno, utilizzabili per la nidificazione, e di mettere in atto ogni possibile accorgimento per evitare l'accesso, la nidificazione e lo stazionamento dei colombi.

Gli accorgimenti da porre in atto sono i seguenti:

³⁵₁₇ per tutti gli edifici: tutti gli spazi in genere (sottotetti, porticati, ruderi, cornicioni, travetti di gronda, fori, anfratti, ecc.) vanno resi impenetrabili con griglie e reti su tutte le aperture, comprese quelle di ridotte dimensioni;

³⁵₁₇ in caso di edifici già colonizzati dai piccioni: è necessario procedere con trattamento preventivo di disinfestazione per la possibile presenza di parassiti e asportazione del guano, di altro materiale organico e di colombi morti con bagnatura preventiva, utilizzando acqua e cloro.

E' fatto altresì obbligo ai frontisti di marciapiedi e di spazi pubblici di pulire l'eventuale guano di piccione presente.

Il Sindaco può, con apposita Ordinanza, procedere d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 50,00).

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34 - Abrogazioni di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le Ordinanze precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente Regolamento.